

ORIGINALE



**DELIBERAZIONE n. 47/2021  
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** approvazione dello schema di contratto concernente la costituzione di un diritto di superficie e la concessione in uso di un'area a favore del sig. Corrado Serafini, proprietario del Rifugio Casinei.

Il giorno **25.03.2021** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- **Cerana Luca, Presidente;**
- **Bertolini Onorio;**
- **Pretti Daniela;**
- **Bolza Daniele;**
- **Simoni Cristian.**

Risultano **assenti** i signori: Giovanella Alberto (giustificato)

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

**OGGETTO:** approvazione dello schema di contratto concernente la costituzione di un diritto di superficie e la concessione in uso di un'area a favore del sig. Corrado Serafini, proprietario del Rifugio Casinei.

Nell'autunno 2020 il sig. Corrado Serafini, proprietario del Rifugio Casinei (p.ed. 24 C.C. Ragoli II) ha chiesto alla Comunità delle Regole la costituzione dei diritti di seguito descritti:

- il diritto di superficie per la costruzione di un'intercapedine di aerazione interrata a servizio del Rifugio Casinei a carico di circa 30 m<sup>2</sup> complessivi delle p.f. 27/1 e 37 C.C. Ragoli II;
- la concessione in uso di circa 60 m<sup>2</sup> della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II da utilizzare quale area di transito esterna al Rifugio Casinei;

Il Comitato Amministrativo (in sostituzione dell'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 11, punto 7, dello Statuto), con la deliberazione n. 264/2020 (successivamente integrata con la deliberazione n. 283/2020), ha accolto le richieste del sig. Serafini, stabilendo in venti anni la durata di tali diritti. Tale decisione del Comitato Amministrativo è stata ratificata dall'Assemblea Generale con la deliberazione n. 3/2021.

In particolare, il diritto di superficie riguarda la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, di 27 m<sup>2</sup>, individuata con il tipo di frazionamento n. 584/2020 elaborato dal geom. Paolo Cavallaro, mentre l'area oggetto di concessione in uso è stata individuata con un'apposita planimetria predisposta dal medesimo tecnico ed allegata alla deliberazione n. 264/2020 sopra citata.

I corrispettivi per la costituzione dei due diritti sono stati stabiliti come di seguito indicato, sulla base di un'apposita perizia di stima a firma del geom. Innocente Paletti (incaricato dal Comitato Amministrativo con la deliberazione n. 219/2020: la spesa derivante da tale incarico dovrà essere rimborsata dal sig. Serafini prima della sottoscrizione del contratto):

- per il diritto di superficie un canone annuo di 144,45 € (soggetto a rivalutazione ISTAT a partire dal secondo anno) oltre ad un indennizzo una tantum di 500,00 €;
- per la concessione in uso un canone annuo di 27,60 € (soggetto a rivalutazione ISTAT a partire dal secondo anno) oltre ad un indennizzo una tantum di 100,00 €.

A seguito di specifica richiesta della Comunità delle Regole (prot. 71/2021), il Dirigente del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., con determinazione n. 16 del 28 gennaio 2021, ha autorizzato la sospensione del diritto di uso civico sulle aree oggetto dei due diritti sopra descritti, ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.P. 6/2005.

Pertanto, alla data attuale sussistono tutti i presupposti per la stipula del contratto con il sig. Serafini, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (privo dei relativi allegati).

Tutte le spese derivanti dalla stipula (con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio) saranno a carico del sig. Serafini.

### **IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 323/2020 "Esame ed approvazione in via d'urgenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021", ratificata dall'Assemblea Generale con deliberazione n. 6/2021, nonché la successiva variazione;

- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di stipulare il contratto in questione già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed in esecuzione delle deliberazioni del Comitato Amministrativo n. 264/2020 e 283/2020 e dell'Assemblea Generale n. 3/2021, lo schema del contratto concernente la costituzione di un diritto di superficie e la concessione in uso di un'area a favore del sig. Corrado Serafini, proprietario del Rifugio Casinei, sul C.C. Ragoli II, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (privo dei relativi allegati), specificando che tali diritti avranno efficacia per venti anni dalla data di sottoscrizione del contratto;
2. di prendere atto che, a seguito delle deliberazioni n. 264/2020 e 283/2020 sopra citate, il Dirigente del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., con determinazione n. 16 del 28 gennaio 2021, ha autorizzato la sospensione del diritto di uso civico sulle aree oggetto dei diritti in parola, ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.P. 6/2005;
3. di autorizzare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, a sottoscrivere il contratto in questione sulla base dello schema sopra approvato, permettendo le modifiche marginali di detto schema ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali ed evidenziando che tutte le spese derivanti dalla stipula saranno a totale carico del sig. Serafini;
4. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria dell'accertamento delle entrate derivanti dal contratto in parola;
5. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di stipulare il contratto in questione già nei prossimi giorni;
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

ALLEGATO  
*allo statuto n° 47/2021 del 27.03.2021 del Comitato Amministrativo*  
 IL SEGRETARIO  
 NOT. ORLANDO  
 SPINALE E MANEZ

<p>CONTRATTO DI COSTITUZIONE DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE</p> <p><b>E CONCESSIONE IN USO DI AREA</b></p> <p>Il giorno <span style="background-color: black; color: black;">██████████</span> 2021, tra le parti di seguito indicate:</p> <p>➤ <b>Comunità delle Regole di Spinale e Manez</b>, con sede a Tre Ville (TN), Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente rappresentata dal Presidente, sig. Luca Cerana, nato a Tione di Trento (TN) il 22 febbraio 1972, di seguito indicata anche solo come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. <span style="background-color: black; color: black;">██████████</span>/2021, allegata sub A al presente contratto quale parte integrante e sostanziale (priva del relativo allegato);</p> <p>➤ sig. <b>Corrado Serafini</b>, c.f. SRFGRD69S10L174Q, nato a Tione di Trento (TN) il 10 novembre 1969 e residente a Tre Ville, Frazione Ragoli, Via Nuova n. 19, coniugato in regime di separazione dei beni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Premesso:</b></p> <p>a) che il sig. Corrado Serafini è proprietario della p.ed. 24 C.C. Ragoli II, edificio costituito dal Rifugio Casinei;</p> <p>b) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria delle p.f. 27/1 e 37 C.C. Ragoli II, costituite dai boschi e dai pascoli circostanti la p.ed. 24 di cui sopra;</p> <p>c) che il sig. Serafini nell'autunno 2020 ha chiesto alla Comunità la costituzione dei diritti di seguito descritti:</p> <p>➤ il diritto di superficie per la costruzione di un'intercapedine di aerazione interrata a servizio del Rifugio Casinei a carico di circa 30 m<sup>2</sup> complessivi delle p.f. 27/1 e 37 C.C. Ragoli II;</p> <p>➤ la concessione in uso di circa 60 m<sup>2</sup> della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II da</p>	<p>utilizzare quale area di transito esterna al Rifugio Casinei;</p> <p>d) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con le deliberazioni n. 264/2020 e 283/2020, ha accolto le richieste del sig. Serafini e che l'Assemblea Generale della Comunità, con la deliberazione n. 3/2021, ha ratificato la decisione del Comitato Amministrativo, ai sensi dell'art. dell'art. 11, punto 7, dello Statuto della Comunità;</p> <p>e) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con la deliberazione n. <span style="background-color: black; color: black;">██████████</span>/2021, ha approvato lo schema del presente contratto.</p> <p style="text-align: center;"><b>Tutto ciò premesso</b></p> <p><b>e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto,</b></p> <p><b>tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.</b></p> <p><b>Art. 1 –</b> La Comunità, come sopra rappresentata, costituisce a favore del sig. Corrado Serafini, che accetta, il diritto di superficie sulla neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, di 27 m<sup>2</sup>, come risultante dal tipo di frazionamento n. 584/2020 redatto dal geom. Paolo Cavallaro ed approvato dall'Ufficio del Catasto di Tione di Trento il 9 novembre 2020, al fine della costruzione su tale area di una porzione dell'intercapedine di aerazione interrata a servizio del Rifugio Casinei (p.ed. 24 C.C. Ragoli II).</p> <p>Tale diritto di superficie avrà efficacia per venti anni dalla data odierna, ossia sino al <span style="background-color: black; color: black;">██████████</span> aprile 2041, fatta salva la possibilità per le parti di concordare in forma scritta una proroga prima di detto termine. In mancanza di proroga, scaduto detto termine il diritto di superficie si estinguerà e l'area in questione ritornerà nel pieno possesso della Comunità: in tal caso, il sig. Serafini dovrà, a proprie cura e spese, demolire la porzione di intercapedine di aerazione interrata costruita sulla neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II nonché ripristinare a verde</p>
--	---

l'area.		
Inoltre, il sig. Serafini dovrà, a proprie cura e spese:		
➤ predisporre gli atti tavolari e catastali necessari per la costituzione del diritto di superficie nonché quelli, eventuali, connessi alla sua estinzione;		
➤ ottenere tutte le autorizzazioni amministrative, comunque denominate, necessarie per la costruzione sulla neo p.f. 37/2 della porzione dell'intercapedine di aerazione interrata a servizio del Rifugio Casinei nonché quelle, eventuali, necessarie per la demolizione della medesima struttura.		
Le parti, di comune accordo e sulla base dei valori indicati dal geom. Innocente Paletti nella perizia di stima del 29 ottobre 2020 (prot. 2889/2020), nota ed accettata da entrambe, stabiliscono il corrispettivo per la costituzione di tale diritto di superficie come di seguito indicato:		
a) un canone annuo di 144,45 €, che dovrà essere pagato dal sig. Serafini alla Comunità, con bonifico bancario, in un'unica rata annuale entro il 30 aprile di ogni anno compreso tra il 2021 e il 2040. A partire dal 2022 detto canone sarà aggiornato applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT per il periodo compreso tra il febbraio dell'anno corrente e lo stesso mese dell'anno precedente, solo qualora detta variazione fosse positiva;		
b) un indennizzo una tantum per la modifica dei luoghi (sbancamenti e movimenti terra) di 500,00 €, già pagato dal sig. Serafini alla Comunità nei giorni scorsi, con bonifico bancario.		
<b>Art. 2 – La Comunità, come sopra rappresentata, concede in uso al sig.</b>		

Serafini, che accetta, un'area di 60 m <sup>2</sup> della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II, come specificamente individuata nella planimetria allegata sub B al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, da utilizzare quale area di transito esterna al Rifugio Casinei		
Tale concessione in uso avrà efficacia per venti anni dalla data odierna, ossia sino al <del>30</del> aprile 2041, fatta salva la possibilità per le parti di concordare in forma scritta una proroga prima di detto termine. In mancanza di proroga, scaduto detto termine la concessione in uso si estinguerà e l'area in questione ritornerà nel pieno possesso della Comunità: in tal caso, il sig. Serafini dovrà, a proprie cura e spese, demolire l'eventuale pavimentazione realizzata nonché ripristinare a verde l'area.		
Le parti, di comune accordo e sulla base dei valori indicati nella medesima perizia di stima sopra citata, stabiliscono il corrispettivo per tale concessione in uso come di seguito indicato:		
a) un canone annuo di 27,60 €, che dovrà essere pagato dal sig. Serafini alla Comunità, con bonifico bancario, in un'unica rata annuale entro il 30 aprile di ogni anno compreso tra il 2021 e il 2040. A partire dal 2022 detto canone sarà aggiornato applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT per il periodo compreso tra il febbraio dell'anno corrente e lo stesso mese dell'anno precedente, solo qualora detta variazione fosse positiva;		
b) un indennizzo una tantum per la modifica dei luoghi (livellamenti del terreno) di 100,00 €, già pagato dal sig. Serafini alla Comunità nei giorni scorsi, con bonifico bancario.		

Le parti precisano che la concessione in uso di cui sopra è atto di natura amministrativa, ai sensi dell'art. 15, c. 2, della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", e non un diritto reale d'uso ai sensi del Codice Civile: pertanto, tale concessione in uso non è soggetta ad iscrizione nel libro fondiario.	
<b>Art. 3</b> – La Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia quanto segue in relazione al diritto di uso civico, di cui alla L. 1/66/1927, che grava gli immobili di sua proprietà:	
a) il Comitato Amministrativo della Comunità, con la deliberazione n. 264/2020 (integrata con la deliberazione n. 286/2020) ha sospeso, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005, il diritto di uso civico sulle aree oggetto del diritto di superficie di cui all'art. 1 e della concessione in uso di cui all'art. 2, per il periodo di efficacia di tali diritti;	
b) l'Assemblea Generale della Comunità, con la deliberazione n. 3/2021, ha ratificato tali decisioni del Comitato Amministrativo;	
c) il Dirigente del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., con determinazione n. 16 del 28 gennaio 2021, ha autorizzato la sospensione del diritto di uso civico di cui sopra, ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.P. 6/2005.	
I provvedimenti sopra citati, noti alle parti, saranno prodotti all'Ufficio del Libro Fondiario di Tione di Trento unitamente all'istanza di intavolazione del presente contratto.	
<b>Art. 4</b> – Con effetto dalla data odierna sono trasferiti tra le parti il possesso giuridico ed il materiale godimento, con i connessi gravami ed utilità, delle aree oggetto del diritto di superficie e della concessione in uso di cui sopra.	

Il sig. Serafini, in relazione ai diritti che acquista con il presente atto, dichiara:	
> di averne valutato accuratamente le caratteristiche e qualità, anche ai fini della determinazione del valore, e di accettarle integralmente;	
> di non aver rilevato vizi tali da renderli inidonei all'uso che intende farne ovvero che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, ai sensi dell'art. 1490 Cod.Civ.	
La Comunità, in relazione ai diritti che cede con il presente atto:	
> garantisce l'inesistenza di diritti reali, comprese le ipoteche, oneri, diritti personali a favore di terzi, privilegi generali o speciali, anche fiscali, e diritti di terzi in genere e promette le garanzie di legge in caso di molestie o evizione totale o parziale;	
> presta ogni più ampia garanzia circa l'inesistenza di vizi occulti ma ad essa noti. A tal riguardo le parti convergono che, in caso di vizi occulti o difformità rispetto alle qualità promesse o essenziali, si applichino al presente contratto le norme del Codice Civile;	
> rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale di cui all'art. 2817, c. 1, n. 1), Cod.Civ., dispensando il conservatore tavolare da ogni responsabilità in tal senso.	
Inoltre, la Comunità evidenzia quanto segue in relazione alla neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II oggetto del diritto di superficie sopra costituito:	
a) la servitù altius non tollendi intavolata sub G.N. 683/2/1965 a favore di parte della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, in quanto il fondo servente è situato a circa 4 km di distanza (in linea d'aria);	
b) la servitù di passo intavolata sub G.N. 3297/4/1983 a favore di parte della	

	p.f. 27/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, in quanto il fondo servente è situato a circa 4 km di distanza (in linea d'aria);	
	c) la servitù di erogazione d'acqua intavolata sub verbale 3/2/1960 a carico di parte della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II, risalente al 1898, non è più esercitata da molti anni: peraltro, non esistendo una planimetria di servitù, tale diritto reale sarà intavolato anche a carico della neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II;	
	d) la servitù di acquedotto ed elettrodoto intavolata sub G.N. 1342/1/1980 a carico della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, come riscontabile nella relativa planimetria di servitù;	
	e) la servitù di fognatura intavolata sub G.N. 160/8/1984 a carico della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, come riscontabile nella relativa planimetria di servitù;	
	f) la servitù di passaggio di ponte canale per fognatura intavolata sub G.N. 160/9/1984 a carico della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, come riscontabile nella relativa planimetria di servitù;	
	g) la servitù di tollerare costruzioni intavolata sub G.N. 1978/1/1995 a carico di parte della p.f. 27/1 e dell'intera p.f. 37 C.C. Ragoli II riguarda anche la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II;	
	h) il diritto di superficie intavolato sub G.N. 916/1/2003 a carico della p.f. 27/1 Ragoli II non riguarda la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, come riscontabile nella planimetria allegata al relativo contratto;	
	i) la servitù di fognatura intavolata sub G.N. 916/2/2003 a carico della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, come	

	riscontabile nella relativa planimetria di servitù;	
	j) la servitù di posa e mantenimento di un pozzetto intavolata sub G.N. 916/3/2003 a carico della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, come riscontabile nella relativa planimetria di servitù;	
	k) la servitù di fognatura intavolata sub G.N. 2685/1/2003 a carico della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, come riscontabile nella relativa planimetria di servitù;	
	l) il diritto di superficie intavolato sub G.N. 1943/1/2005 a carico della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, come riscontabile nella planimetria allegata al relativo contratto;	
	m) la servitù di passaggio nel sottosuolo di una condotta per g.p.l. intavolata sub G.N. 1943/2/2005 a carico della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, come riscontabile nella relativa planimetria di servitù;	
	n) la servitù di cavidotto elettrico intavolata sub G.N. 2251/2/2014 a carico della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, come riscontabile nella relativa planimetria di servitù;	
	o) la servitù di cavidotto elettrico intavolata sub G.N. 2251/2/2014 a carico della p.f. 27/1 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, come riscontabile nella relativa planimetria di servitù;	
	p) la servitù di costruzione a distanza inferiore a quella di legge intavolata sub G.N. 2006/8/2019 a carico delle p.f. 27/1 e 37 C.C. Ragoli II riguarda anche la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, come riscontabile nella relativa planimetria di servitù;	


<p>g) la servitù di via funicolare intavolata sub G.N. 2006/9/2019 a carico delle p.f. 27/1 e 37 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, come riscontrabile nella relativa planimetria di servitù;</p> <p>r) la servitù di acquedotto intavolata sub G.N. 2006/10/2019 a carico delle p.f. 27/1 e 37 C.C. Ragoli II non riguarda la neo p.f. 37/2 C.C. Ragoli II, come riscontrabile nella relativa planimetria di servitù.</p> <p><b>Art. 5</b> – Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001, le parti esibiscono il certificato di destinazione urbanistica relativo alle p.f. 27/1 e 37 C.C. Ragoli II, rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Tre Velle il [redacted] aprile 2021 ed allegato in originale sub C al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, e dichiarano che, alla data odierna, relativamente a detti immobili non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti.</p> <p><b>Art. 6</b> – Ai sensi dell'art. 35, c. 22, del D.L. 223/2006 le parti, come sopra costituite, consapevoli delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiarano:</p> <p>➤ che gli indennizzi una tantum stabiliti agli art. 1 e 2 del presente contratto sono stati pagati dal sig. Serafini alla Comunità il [redacted] aprile 2021 con un unico bonifico bancario sul conto corrente cod. IBAN IT951R0807805624000097130159 presso La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Grindicarie Valsabbia Paganella soc.coop. (identificativo pagamento n. [redacted]);</p> <p>➤ che i canoni annui stabiliti agli art. 1 e 2 del presente contratto saranno pagati dal sig. Serafini alla Comunità, alle scadenze ivi previste, con bonifico bancario sul medesimo conto corrente sopra indicato;</p> <p>➤ di non essersi avvalsi di un mediatore immobiliare per la conclusione del</p>	<p>presente contratto.</p> <p><b>Art. 7</b> – Tutte le spese derivanti dal presente contratto, incluse quelle notarili e le imposte di registro e di bollo, sono a carico del sig. Serafini.</p> <p>Le parti delegano il dott. [redacted] notaio con studio a [redacted], per la registrazione e l'intavolazione del presente contratto.</p> <p>.....</p> <p>Letto, confermato e sottoscritto.</p> <p><b>Comunità delle Regole di Spinale e Manez</b></p> <p>Il Presidente – sig. Luca Cerana</p> <p>sig. Corrado Serafini</p>	
<p>pag. 9 di 10</p>	<p>pag. 10 di 10</p>	

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Presidente**  
Luca Cerana

**Il membro anziano**  
Daniele Bolza

**Il Segretario**  
Giuseppe Stefani



### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 25.03.2021**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 30.03.2021 al 09.04.2021**.



**Il Segretario**  
dott. Giuseppe Stefani